

Settore: RT
Proponente: 45.A
Proposta: 2016/538

del 28/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 337

del 02/05/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE**

Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ AGRICOLA "MADONNA DELLA GUADALUPE" S.R.L. PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE DI LORO PROPRIETÀ SITO A CASTELNUOVO DI SOTTO; PERIODO 01/05-30/06/2016.

OGGETTO: convenzione con la società agricola “Madonna della Guadalupe” s.r.l. per il ricovero e la custodia di alcuni cani randagi presso il canile di loro proprietà sito a Castelnuovo di Sotto; periodo 01/05-30/06/2016.

IL DIRIGENTE

Lette:

- la Legge del 14/8/91, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la L.R. del 7/4/2000 n. 27 avente per oggetto “ Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
- l’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006;
- la L.R. del 17/2/2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata ed integrata dalla L.R. del 29/3/2013, n.3;
- la delibera di G.R. del 16/9/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline;

Dato atto che il suddetto tessuto normativo nazionale e regionale prevede:

- l’applicazione del principio della tutela degli animali di affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, allo scopo di prevenire il randagismo;

Visti, in particolare:

- l’art. 2, comma 2°, della Legge del 14/8/1991, n. 281, ribadito dall’art. 22, comma 1° della Legge Regionale 7/4/2000 n. 27, che fissa il principio che i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali a fronte di rinuncia di proprietà, non devono essere soppressi;
- i seguenti articoli della Legge Regionale del 7/04/2000 n. 27:

- l'art. 2, comma 1°, lettera b), che affida ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti e, comunque, garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture;
- l'art. 16, comma 1°, lett. a), b) e c) che affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando si presentino esigenze sanitarie e dei cani catturati (per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari) o di quelli per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;

Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia dispone di un canile, situato in Via Felesino n. 4, composto da isolamento, reparto temporaneo e permanente;
- l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha dato in convenzione all'E.N.P.A. la gestione del medesimo canile di via Felesino (ad eccezione dell'isolamento), adibito al ricovero temporaneo e permanente;
- alcuni cani, che per motivi di spazio non potevano essere accolti presso il canile comunale, sono stati affidati tramite convenzione alla Sezione di Reggio Emilia della Lega Nazionale per la difesa del cane e ricoverati presso il Rifugio Rocky, sito in località San Bartolomeo;

Visti:

- la lettera 28.3.2014 del Servizio Veterinario ASL contenente una serie di prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali del canile comunale;
- il sequestro amministrativo del 13.09.2014 di una parte del canile (casolare e annessi box esterni) effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma dove erano ricoverati n.16 cani, anch'essi posti sotto sequestro amministrativo, ai sensi dell'art.13 della Legge 689/1981;
- il sopralluogo del 09.10.2014 effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Parma effettuato presso la sopraddetta struttura;
- l'ordinanza n.6879 del 9.10.2014 emessa dal Dirigente del Servizio Imprese, Commercio e Tutela Ambientale;

Tenuto presente che in conseguenza dei suddetti provvedimenti la capienza del canile è stata ridotta a 111 cani e che la restante parte del canile e del Rifugio Rocky non sono in grado di fornire, per carenza di spazio utile, un'adeguata sistemazione ai cani in esubero (tanto più che trattasi in parte di animali sociopatici richiedenti una collocazione singola);

Pertanto da allora è stato necessario ospitare provvisoriamente gli animali in esubero in una struttura alternativa che offra garanzie igienico-sanitarie e di tutela del benessere animale, individuata nel canile di Castelnuovo di Sotto gestito dalla società agricola "Madonna della Guadalupe" s.r.l., operante nel settore cinofilo da diversi anni, che offre ampie garanzie di serietà e professionalità, apprezzata e riconosciuta, inoltre, per una decisa volontà di

promuovere le adozioni dei cani ospiti presso la struttura, sgravando, in tal maniera, il Comune dai costi legati al loro mantenimento;

Il suddetto canile risulta in regola rispetto alle vigenti norme e delibere regionali, con spazi minimi di 9 metri per cane (come previsto al punto 3.4 dell'allegato alla delibera di G.R. del 16.9.2014, n.1302/2013, attuativa della Legge Regionale 29 marzo 2013, n.3) e dotato di box di diversa tipologia e metratura, capaci di ospitare cani singoli (quando vi siano problemi di aggressività intraspecifica) e con sistemi di sicurezza (gattaiole) nel caso vengano ricoverati cani morsicatori, aggressivi o pericolosi con aggressività interspecifica;

E' inoltre presente all'interno della struttura l'Associazione animalista Oipa che vigila sul benessere animale e promuove le adozioni;

Infine il Servizio Veterinario di Guastalla (competente per territorio) a seguito di sopralluogo effettuato il 16 ottobre 2014, ha dichiarato che la struttura di cui trattasi assicura:

- la presenza di box idonei per accogliere cani problematici;
- il rispetto della Legge Regionale del 29 marzo 2013, n.3 e della Delibera di G.R. del 16 settembre 2013 n.1302/2013;
- il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale del 7/4/2000, n. 27 ed i requisiti citati all'art. n. 1 comma 2 lett. c), d), e), f), g), h) ed i) dell'Ordinanza contingibile ed urgente del 16 luglio 2009;
- una ubicazione salubre e protetta;
- l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuccie per ogni animale;

Rilevata, infine, la modifica operata dall'art. 2 comma 371° della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 4 della Legge n. 281/1991, aggiungendo il seguente periodo: "I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e i gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti", dalla quale agevolmente si può dedurre che lo strumento giuridico per mezzo del quale i comuni possono affidare in gestione i canili è espressamente individuato dalla legge nella convenzione, che ha natura del tutto diversa dal rapporto contrattuale che si instaura a seguito di una procedura di gara, "atteggiandosi come mezzo del tutto peculiare che prescinde dalle regole della concorrenza";

Dato atto che, nonostante quanto sopra descritto, l'Amministrazione Comunale, per trasparenza ed imparzialità nell'assegnazione del servizio, sta comunque attivando le procedure di appalto (codice C.I.G n. Z8E199F373) per l'erogazione di prestazioni ed attività relative alla custodia e ricovero di alcuni cani randagi presso strutture autorizzate (canili/rifugi), onde procedere all'aggiudicazione alla ditta che presenterà l'offerta più bassa rispetto alla base d'asta;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 I.D. n° 69, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale saranno fissati i requisiti di cui all'art. 192 del D.lgs 267/2000;

Ritenuto pertanto opportuno assumere una spesa di € 4.000,00 (iva compresa) limitatamente al periodo 01/05-30/06/2016, per il ricovero e la custodia di alcuni cani randagi presso il canile di proprietà della società agricola "Madonna della Guadalupe" s.r.l. sito a Castelnuovo di Sotto;

Precisato che le spese conseguenti a tale servizio di ricovero e custodia sono necessarie ed obbligatorie poiché la normativa nazionale e regionale pone in capo ai Comuni l'obbligo di accudire, con strutture proprie o convenzionate, i cani vaganti, catturati, ritrovati o quelli provenienti da rinuncia di proprietà;

Rilevato che trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00, si ritiene di poter far ricorso all'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone, per servizi e forniture inferiori all'importo sopra indicato, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e all'art. 47 quater comma 2° del Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visti:

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare gli articoli nn. 42 comma 2°, lett .i), 107, 151 comma 4° e 183;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 41 del R.D. n. 827 del 23.5.1924;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- la Legge n. 281/1991 e la Legge Regionale n. 27/2000;
- l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009;
- la Sentenza n. 3021 del 2 aprile 2007 - TAR Campania, Napoli, sez. I
- l'art. 2, comma 371° della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);

D E TERMINA

1. di approvare il seguente schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia, rappresentato dal Dirigente del Servizio Ambiente, D.ssa Laura Montanari e la società agricola "Madonna della Guadalupe" s.r.l., rappresentata dal legale rappresentante, sig. Claudio Balugani:

Premesso quanto esposto nella motivazione dell'atto di approvazione del presente schema di convenzione, costituente, pertanto, parte integrante dello stesso, si stipula quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione disciplina il ricovero e la custodia, presso il "Madonna della Guadalupe", di proprietà della omonima ditta srl, di cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, per il periodo 01/05–30/06/2016.

Art. 2

La ditta si obbliga a ricoverare e custodire durante il periodo della convenzione alcuni cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia e ad effettuare il trasporto con mezzi a norma.

Art. 3

I cani conferiti dovranno essere muniti di documento dell'avvenuto tatuaggio o microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte. Per i cani superiori all'anno di età e' sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani inferiori all'anno d'età e' necessario il richiamo della quadrivalente (CHLP) dopo quindici giorni dalla prima vaccinazione

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina.

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo al canile; saranno comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni, oppure i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.

Sarà a carico della ditta procedere alle successive terapie di prevenzione.

I cani conferiti non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).

I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo.

Tutte le spese veterinarie per la salvaguardia della salute, sia ordinarie (profilassi) e straordinarie (interventi chirurgici, esami diagnostici, ecc.) che farmacologiche saranno a carico della ditta. Sono escluse le sterilizzazioni.

Ogni decesso sarà comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non saranno addebitati alla responsabilità della ditta i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà.

Sono altresì comprese le visite comportamentali (quando si rendano necessarie) che verranno effettuate da due veterinari comportamentalisti che collaborano con la struttura.

Art. 4

La ditta assicura altresì ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia ospitati:

- l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;*
- le prestazioni in favore degli animali effettuate da educatori/addestratori Enci abilitati e regolarmente iscritti all'albo addestratori del ministero;*
- l'incentivazione delle adozioni mediante schede di promozione prodotte dall'associazione Oipa.*

Art. 5

La ditta si impegna ad annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro di cui nella premessa l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date. La valutazione sull'idoneità dei privati affidatari sarà affidata esclusivamente alla ditta.

Art. 6

La ditta si impegna a comunicare immediatamente al Comune di Reggio Emilia i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti.

Art. 7

La ditta si impegna ad inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe Canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere la verifica circa la proprietà dei succitati in capo al Comune e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio.

Tale incombenza risulta essere indispensabile al servizio scrivente, al fine di monitorare minuziosamente ed in tempo reale i costi relativi a tale servizio.

Art. 8

La ditta si impegna a consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psicofisico degli animali e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;

Art. 9

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere alla ditta "Madonna della Guadalupe" s.r.l, a fronte degli obblighi dalla stessa assunti, € 2,50 + IVA al giorno per ciascun cane e di € 3,00 + IVA per quelli che dovranno, per motivi di aggressività, essere collocati in box singoli. La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata tenuto conto delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi e degli affidamenti.

Il pagamento sarà effettuato posticipatamente, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 10

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/05/2016 e termine il 30/06/2016.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente i propri intendimenti futuri in tempo utile prima della scadenza.

Nel caso di comunicazione di disdetta il Comune di Reggio Emilia provvederà al ritiro dei propri cani entro la data di scadenza della convenzione.

Art. 11

Le parti si impegnano a collaborare tra loro per l'attuazione di iniziative volte alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

Art. 12

L'inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalla presente convenzione dà diritto ad entrambe le parti di risolvere il rapporto previa diffida ad adempiere, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13

Le eventuali controversie derivanti dal rapporto disciplinato dalla presente convenzione saranno sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 14

Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune di Reggio Emilia elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Piazza Prampolini n. 1,- Reggio Emilia e la Società agricola "Madonna della Guadalupe srl", presso la propria sede legale Via F.Gualerzi n. 2, Reggio Emilia

2. di impegnare la spesa di € 4.000,00 (IVA compresa) a favore del creditore società agricola "Madonna della Guadalupe" s.r.l., per il corrispettivo relativo al ricovero e alla custodia di alcuni cani randagi presso la struttura di proprietà della medesima società, ubicata a Castelnuovo di Sotto, per il periodo 01/05–30/06/2016;
3. di imputare la spesa di € 4.000,00 alla Missione 09 – Programma 02 titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 1.03.02.99.999 del Bilancio 2016 – al Capitolo che nel PEG 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 27955 del PEG 2015 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale e gestione canile", centro di costo: 0190, codice CO.GE.: G3, cod. cont. Amb. 8.c, codice prodotto: 2016_PD_4521, integrando l'impegno 2016/397;
4. di dare atto che ai fini della contabilità economica il suddetto importo di € 4.000,00 costituisce costo per l'esercizio finanziario 2016;

5. di disporre l'invio alla Ragioneria Comunale per le procedure di cui all'art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo n. 267/20000;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
D.ssa Laura Montanari